

In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☒ vigente al **10/09/2026** 

 Cerca

☐ originario

☐ multivigente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998, n. 322

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-9-1998 *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/2025)*

(GU n.208 del 07-09-1998)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

vigente al **10/09/2026**

Articoli

-  [1](#)
-  [2](#)
-  [3](#)
-  [4](#)
-  [5](#)
-  [5 bis](#)

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **18-6-2025**

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 2

Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. Le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società o le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. (50)

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. (50)

3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. (3)

3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il mese di febbraio. (50)

4. COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435](#). (3)

4-bis. COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435](#). (3)

5. COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435](#). (3)

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai [commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1996, n. 425](#), nonché per i premi e per le vincite di cui all'[articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#).

8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato [articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#), per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito.

8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, semprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. (3)

(30) (31) (40) **((53))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435](#) ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

AGGIORNAMENTO (10)

Il [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito con modificazioni dalla [L. 4 agosto 2006, n. 24](#), ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.

AGGIORNAMENTO (29)

Il [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27 febbraio 2017, n. 19](#), ha disposto:

- (con l'art. 13-bis, comma 1) che "Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, è prorogato di quindici giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139](#), e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi seguenti";
- (con l'art. 13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015";
- (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del [comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139](#), e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa".

AGGIORNAMENTO (30)

Il D.P.C.M. 26 luglio 2017, (in G.U. 28/07/2017, n. 175), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "È disposta la proroga dei seguenti termini:

[...]

b) le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), che devono essere presentate dal 1 luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonché dei soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all'[articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2017, n. 19](#), sono presentate entro il 31 ottobre 2017".

AGGIORNAMENTO (31)

La [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 932) che "il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre".

AGGIORNAMENTO (40)

Il [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito con modificazioni dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#), ha disposto (con l'art. 13-sexies, comma 1) che "Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020".

Il [D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1](#) ha disposto (con l'art. 11, comma 1, alinea) che le presenti modifiche hanno effetto dal 2 maggio 2024.

Il [D.L. 27 dicembre 2024, n. 202](#), convertito con modificazioni dalla [L. 21 febbraio 2025, n. 15](#), ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), sono rinviati al 17 marzo 2025".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3-bis, comma 4) che "Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), è rinviata al 30 aprile 2025".

Il [D.L. 17 giugno 2025, n. 84](#), ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#)".

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

[nascondi](#) >

APPROFONDIMENTI

- [aggiornamenti all'atto](#)
- [atti aggiornati](#)
- [atti correlati](#)

FUNZIONI

- [esporta](#)
- [esporta in Akoma ntoso](#)
- [collegamento permanente](#)
- [indice dell'atto](#)



Privacy e Cookie policy

Note legali

Mappa del sito

FAQ

Dichiarazione di accessibilità

[dati.normattiva.it](#)